

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario-Periodo di commercializzazione 2012/2013".

Intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n. $\sqrt{q} \hat{q}$ del 25 ottobre 2012.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 25 ottobre 2012:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) che, all'articolo 72, paragrafo 2 conferma il potere discrezionale, dato ad ogni Stato membro di decidere, per la gestione delle quote nel settore del latte, se ed a quali condizioni far riversare la parte non utilizzata dal produttore nella riserva nazionale e che, al paragrafo 3 del medesimo articolo, esime dall'obbligo di riversare le quote inutilizzate, in caso di forza maggiore o in condizioni, che compromettano temporaneamente la capacità operativa dei produttori in questione, purché debitamente giustificate dalle Autorità competenti;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990 - che all'articolo 4, comma 3, così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 dicembre 2009, emanato previa intesa sancita da questa Conferenza in data 26 novembre 2009 con Atto repertorio n. 230/CSR, con il quale lo Stato italiano, attesa l'esistenza di crisi di mercato nel settore, si è avvalso per la prima volta della facoltà di escludere, a decorrere dalla campagna 2009-2010, l'applicazione dell'obbligo di riversare le quote inutilizzate nella riserva nazionale;

VISTO, altresì, il successivo decreto ministeriale del 4 agosto 2010, che, tenuto conto dell'incertezza degli sviluppi della situazione di mercato nel settore lattiero-caseario, estende l'esclusione di detto obbligo agli anni 2010-2011, anche al fine di favorire una graduale uscita dal regime delle quote, con la previsione, all'articolo 1, comma 2, di ulteriori provvedimenti ministeriali da emanarsi, per il prosieguo, d'intesa con questa Conferenza, al fine di una condivisione tra Ministero e Regioni in merito alle decisioni da assumere da parte dello saturamembro, nella materia di cui trattasi;





SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO lo schema di decreto in esame, pervenuto il 12 luglio 2012, con nota protocollo n. 10882 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato, in pari data, alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3450 che, in un articolo unico, proroga anche alla campagna 2012-2013 la non applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 72 del sopra richiamato Regolamento comunitario, in considerazione dell'incertezza degli sviluppi nella situazione di mercato del settore lattiero-caseario, nonché nell'approssimarsi dello smantellamento del regime delle quote, previsto per l'anno 2015, verso il regime della libera concorrenza, con la conseguenza di consentire ai produttori di latte, per la campagna in corso, di conservare il proprio quantitativo individuale di riferimento, anche nel caso non ne raggiungano il prescritto livello produttivo di almeno l'85%;

PRESO ATTO che il provvedimento, sottoposto all'esame degli Assessori regionali il 19 luglio ed il 20 settembre 2012, è stato in tali date rinviato, con la determinazione, assunta dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella seduta del 20 settembre del corrente anno, di un approfondimento interregionale e di un confronto misto, in sede ministeriale; tra rappresentanti delle Amministrazioni sia centrale che regionali;

VISTI gli esiti della seduta del medesimo Comitato del 18 ottobre 2012, con l'espressione dell'avviso favorevole con una modifica, ivi concordata, consistente nell'inserimento di un comma 2 che recita: "La deroga di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che ne abbiano già usufruito nelle precedenti due campagne";

VISTA la stesura dello schema di decreto trasmessa dal Ministero proponente il 22 ottobre 2012, con nota protocollo n. 15687, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata il giorno successivo alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 4746, contenente la modifica concordata nella citata seduta del richiamato Comitato;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto nella citata versione del 22 ottobre 2012;

ACQUISITO l'assenso del Governo

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario- Periodo di commercializzazione 2012/2013", nella stesura ministeriale del 22 ottobre 2012.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



II Presidente Dott. Piero Gnudi

ne 1